

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa F. Consolante,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2017

Osserva

Il ricorrente Pompeo De Luca, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiede ordinarsi alla resistente Banca di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi di procedere alla cancellazione della segnalazione "a sofferenza" esistente a suo carico effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il ricorrente lamenta che la resistente, illegittimamente, abbia provveduto ad effettuare una segnalazione di una posizione "a sofferenza" del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia denunciando una posizione debitoria per l'importo di € 977,00.

Si è costituita la Banca resistente la quale deduce di avere provveduto alla segnalazione "a sofferenza" in oggetto in quanto il conto corrente n. 09/000063130 intrattenuto dal De Luca presso la filiale di Montesarchio, senza affidamento e con rilascio di libretto di assegni, aveva avuto sempre un andamento negativo. La Banca assume che, stante l'esposizione debitoria, il conto corrente era stato estinto alla data del 17.10.2016, con saldo negativo di € 976,54, e che, con raccomandata del 31.12.2016, era stato comunicato il recesso dal contratto di conto corrente nonché chiesto il pagamento della somma risultata a debito, con preavviso che il mancato pagamento avrebbe comportato azioni legali ed eventualmente la segnalazione a sofferenza.

La Banca assume di avere agito in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia, aggiornate al 2011, le quali prevedono che gli intermediari sono tenuti a segnalare a sofferenza la posizione del cliente quando l'importo è superiore a € 250,00.

La domanda cautelare merita accoglimento.

In merito al presupposto del *fumus boni iuris*, si rileva che nel caso di specie manca uno dei presupposti legittimanti la segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità più recente ha sancito che *"la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili,*



*inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacità, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca" (cfr. Cass. sent. N. 12626/2010).*

Orbene, nel caso di specie, tali presupposti mancano alla luce della documentata inesistenza di procedure esecutive e di protesti a carico del ricorrente Pompeo De Luca, nonché della circostanza che questi è titolare di pensione INPS ed è titolare, quale socio unico, dell'intero capitale sociale della Risotorazione Collettiva s.r.l., società sulla quale non gravano né protesti, né procedure esecutive. Né emerge che tale società abbia esposizioni debitorie rilevanti nei confronti della Banca. Dalla documentazione in atti emerge che De Luca Pompeo ha estinto con il regolare pagamento delle rate di rimborso il finanziamento contratto con la Agos Ducato, oltre ad essere in regola nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento contratto dalla società Ristorazione Collettiva con la Banca Sella. Tali elementi, complessivamente considerati, escludono la sussistenza di una incapacità del presunto debitore e di una irrecuperabilità del credito il quale tra l'altro è assai esiguo nel suo importo.

Sussiste altresì il presupposto del periculum in mora essendo evidente che la segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia ha come effetto immediato la possibile revoca dei fidi da parte degli istituti di credito e l'impossibilità per il ricorrente di accedere al credito con conseguente pregiudizio imminente e irreparabile.

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Banca di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione "a sofferenza" del nominativo di De Luca Pompeo, generalizzato in ricorso, alla centrale Rischi della Banca d'Italia.;



condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 70,00 per spese ed € 800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Benevento 14 luglio 2017.

Il Giudice  
Dott.ssa Floriana Consolante

